



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/06/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CASSANO PAOLO, Presidente

LABIANCA GAETANO, Relatore

SCILLITANI ROBERTO, Giudice

in data 07/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 940/2022 depositato il 05/06/2022

proposto da

Agenzia Del Demanio Dr Puglia E Basilicata - Via Giovanni Amendola 164/d 70126 Bari BA

Difeso da

Fabiola Roccotelli - RCCFBL91A62B619Z

ed elettivamente domiciliato presso ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

contro

Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano - 84000330716

Difeso da

Arcangelo Guzzo - GZZRNG63P28C352L

ed elettivamente domiciliato presso arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 3956 CONT CONSORT
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3957 CONT CONSORT
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3958 CONT CONSORT
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3959 CONT CONSORT
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3960 CONT CONSORT
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3961 CONT CONSORT
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3962 CONT CONSORT
- INVITO AL PAGAMENTO n. 3964 CONT CONSORT

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, premesso:

- che pervenivano sistematicamente alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio avvisi di pagamento recanti le somme richieste, tra gli altri, dal Consorzio di Bonifica della Capitanata a titolo di contributi consortili presuntivamente dovuti sui beni di proprietà dello Stato;
- che diversi ed infruttuosi erano stati i tentativi di dialogo intrapresi con il Consorzio, finalizzati ad una condivisione dei beni realmente destinatari dei benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica;
- che costituiva principio ormai pacificamente acquisito che non era sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al comprensorio perché si potesse presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, essendo invece necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, avessero (o potessero potenzialmente conseguire) un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica;
- che, conseguentemente, doveva escludersi il contributo con riferimento ad alcuni beni immobili intestati al Demanio Pubblico dello Stato e/o Demanio dello Stato, oggetto degli avvisi di pagamento impugnati, a tanto aggiungendosi che l'art. 569 del decreto del Ministero delle Finanze del 24-08-1940 stabiliva che "non sono assoggettabili a contribuzioni fondiari tutti quegli immobili o parti di immobili, i quali, pur facendo parte dei beni patrimoniali dello Stato, sono per loro natura destinati in modo permanente ed esclusivo, ad un servizio pubblico gratuito e quindi assolutamente incapaci di dare una qualsiasi utilità economica";
- che, con riguardo all'avviso protocollo Direzione Regionale n. 3964, notificato il 4.03.2022, tutte le particelle risultavano intestate al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Marina e dall'analisi delle ortofoto emergeva che le particelle relative costituivano terreni prospicienti la costa, per cui la gestione era affidata alla regione e ai comuni;
- che analoghe considerazioni valevano ugualmente per l'avviso prot. 3962, posto che essendo le particelle site nel Comune di Vieste, tutte intestate al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa aeronautica, la contribuzione andava richiesta al Ministero della difesa;
- che, con riguardo all'avviso protocollo Direzione Regionale n. 3960, notificato il 4.03.2022, tutte le particelle risultavano intestate al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Marina e dall'analisi delle ortofoto emergeva che le particelle relative costituivano terreni prospicienti la costa, per cui la gestione era affidata alla regione e ai comuni;
- che analoghe considerazioni valevano anche per le particelle in Comune di Monte S. Angelo, essendo intestate al Demanio Pubblico dello Stato Ramo difesa aeronautica, del comune di San Giovanni

Rotondo, catastalmente intestate al ramo difesa guerra, a quelle del comune di Mattinata, intestate al ministero dell'economia e finanze e al demanio dello Stato antico demanio;

- che essendo la soggettività passiva da imputarsi ai soggetti gestori delle stesse, non era pertanto dovuta alcuna contribuzione dall'Agenzia.

Tanto premesso, chiedeva di sospendere l'efficacia degli atti impositivi impugnati, evitando un esborso ingiustificato a carico della finanza pubblica; nel merito, in accoglimento del ricorso, di annullare gli avvisi di pagamento opposti, perché la contribuzione consortile non era dovuta e di condannare il resistente alla refusione delle spese di giudizio.

Nel costituirsi in giudizio il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano deduceva l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio dell'Agenzia del Demanio, mancando l'allegazione, a norma dell'art. 2697 c.c., della prova della carenza di beneficio fondiario.

Esponeva che il Consorzio di Bonifica resistente svolgeva sul territorio in esame un complesso di attività manutentive e di esercizio della rete idraulica dallo stesso gestita che potevano essere ricondotte, da un lato, all'allontanamento delle acque meteoriche e, dall'altro, ad una serie di azioni coordinate e finalizzate alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio, i cui costi andavano necessariamente ripartiti tra tutti i proprietari di immobili che ne beneficiavano in quanto ricompresi nel Comprensorio di Bonifica.

L'azione di bonifica era direttamente effettuata nell'area di operatività consortile, e dunque anche all'interno dei Comuni ove erano siti i beni di proprietà dell'Agenzia del Demanio, a nulla rilevando eventuali rapporti di gestione sottesi al titolo di proprietà in quanto non comunicati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ed oggetto di un rapporto sottostante di cui il Consorzio non era parte.

Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della odierna Corte di Giustizia, il ricorso è infondato.

Ed invero, essendo gli immobili in questione inclusi nel perimetro di contribuzione ed essendovi anche la valutazione nell'ambito di un piano di classifica, è onere del contribuente, che affermi l'insussistenza del dovere contributivo, provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.

In tale ultimo caso, infatti, il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. Cass. 26642/2022).

Nel concreto, non può condividersi che gli interventi di manutenzione effettuati dal Consorzio non hanno comportato alla ricorrente un beneficio diretto, concreto e specifico.

Il beneficio derivante dalle opere di difesa idraulica o presidio idrogeologico per i terreni inseriti nel perimetro di contribuzione, va considerato oggettivamente, in termini di sicurezza del territorio, aspetto quest'ultimo che prescinde dalla prospettata necessità, ai fini impositivi, di indicare partitamente le opere di presidio e manutentive.

L'adozione del piano di classifica, infatti, genera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; qualora, come nella specie, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris

tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469; n. 29668/2021). Tale interpretazione appare rispettosa della recente sentenza 188/2018 della Corte Cost.

Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria." (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).

Pertanto, la sussistenza del "beneficio idraulico", presupposto dell'imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione.

Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l'onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili, si rileva che, stante l'incontrovertita ricomprensione dei fondi in discussione nel perimetro di contribuenza, non può disconoscersi il beneficio che deriva sui fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza.

E comunque, gravando l'onere di prova sulla ricorrente (nel senso della esclusione del beneficio), a tanto parte ricorrente non ha minimamente adempiuto.

Venendo adesso alla questione della gestione in capo al Ministero della difesa, dell'Economia e della Regione Puglia, non può essere oggetto di alcuna contestazione la proprietà dei beni in capo al Demanio dello Stato (a prescindere dalla suddivisione tra demanio pubblico ramo marina, aeronautica, demanio antico e ramo guerra), posto che i contributi consortili di bonifica, a norma del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell'esazione, è titolare della proprietà del fondo (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014).

Pertanto, una volta acclarato che i beni immobili appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e sono beni pubblici, il fatto che siano catastalmente attribuito al ramo marina (demanio marittimo) od altro ramo, poco importa ai fini della relativa soggettività passiva, posto che si tratta di beni appartenenti al demanio dello Stato, sicché la soggettività giuridica della ricorrente non può essere posta in dubbio.

Analoghe considerazioni valgono per il demanio ramo aeronautica, ramo difesa e ramo antico demanio.

In conclusione, per superare la presunzione del beneficio conseguente all'adozione ed all'allegazione del Piano di Classifica, l'Agenzia del Demanio avrebbe dovuto impugnare il Piano di Classifica ed il Perimetro di Contribuenza con cui vengono ripartite, a seconda del beneficio goduto dal singolo consorziato, tutte le spese che il Consorzio sostiene per i propri fini istituzionali.

Le spese di carattere generale nonché le spese di funzionamento, vengono quindi suddivise in funzione degli indici di beneficio, nell'ambito di aree omogenee di appartenenza degli immobili, in conformità a quanto previsto dal Piano di Classifica. L'indice di beneficio deriva dalla combinazione di un "indice economico" dipendente dalla destinazione e dalle caratteristiche degli immobili e di un "indice di intensità" dipendente dal grado di intensità delle opere consortili.

In conclusione, trattandosi di terreni demaniali riconducibili alla proprietà dell'Agenzia del Demanio ed utilizzati e/o gestiti dalla Regione Puglia, dai Comuni o dai Ministeri competenti rispetto al ramo rispetto al quale i beni sono destinati, la domanda non può essere accolta, potendosi poi l'Agenzia del Demanio eventualmente rivalere sui soggetti che gestiscono ed utilizzano i terreni in questione, a nulla rilevando eventuali accordi, mai comunicati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, circa l'impegno da parte dell'utilizzatore dei terreni al pagamento dei contributi consortili e/o di altri tributi locali.

Il titolo di proprietà non esonera dunque l'Agenzia del Demanio dal pagamento dei contributi consortili, dovendo tra questi includersi anche i beni che risultino oggetto di concessione a terzi che risultino costitutive di meri diritti personali di godimento, gravando comunque l'obbligazione contributiva sul proprietario consorziato (cfr. Cass. se. 5, 21 febbraio 2007, n. 4048) (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 22222 del 12 settembre 2018).

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

così deciso in Foggia il 7.6.2023

Il Giudice rel.

dr. Gaetano Labianca

il Presidente dr. Paolo Cassano